

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

26.9.2005

B6-0515/2005

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento

da Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Marie-Hélène Aubert, Milan Horáček e David Hammerstein Mintz

a nome del gruppo Verts/ALE

sull'Accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti relativo al commercio vinicolo

Risoluzione del Parlamento europeo sull'Accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti relativo al commercio vinicolo

Il Parlamento europeo,

- visto l'Accordo bilaterale relativo al commercio vinicolo stipulato il 14 settembre 2005 tra l'Unione europea e gli Stati Uniti,
 - visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio recante l'organizzazione comune del mercato vinicolo,
 - visto il regolamento CE n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari,
 - visto l'Accordo quadro tra la Commissione e il Parlamento che sancisce che, nell'ambito degli Accordi commerciali internazionali, la Commissione informa tempestivamente e con chiarezza il Parlamento, sia durante la fase preparatoria degli accordi che durante lo svolgimento e la conclusione di negoziati internazionali, ivi compresi i progetti di direttive negoziali, le direttive negoziali adottate, nonché lo svolgimento e la conclusione delle negoziazioni,
 - visto l'impegno già profuso da parte dei produttori di vino in tutto il mondo per creare norme internazionali comuni di qualità per il vino in seno all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) di cui sarebbe opportuno tener conto per la conclusione di accordi internazionali in questo settore,
 - visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la produzione vinicola nell'Unione europea si fonda su un sistema giuridico di requisiti di qualità, di etichettatura e di controllo che consente ai produttori e ai consumatori di vino di fare una scelta tra una molteplicità di varietà di viti e di vini in base ai terreni di produzione e legate ai metodi di produzione e di trasformazione specifici,
- B. considerando che il quadro giuridico delle indicazioni geografiche costituisce un elemento essenziale delle politiche comunitarie riconoscendo l'importanza dell'agricoltura multifunzionale e l'impatto sociale e ambientale della produzione vinicola nelle zone di montagna e nelle regioni svantaggiate,
- C. considerando che il settore vinicolo in Europa offre un importante sbocco occupazionale e di reddito per le piccole aziende a conduzione familiare e le piccole imprese vinicole, in base all'impostazione territoriale delle politiche vinicole europee,

1. critica la Commissione per aver concordato un accordo bilaterale con gli Stati Uniti senza informare il Parlamento in tempo utile per consentire a quest'ultimo di esprimere un suo parere e alla Commissione di poter tener conto del parere del Parlamento, conformemente all'articolo 19 dell'Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione (2005/2076(ACI));
2. critica la Commissione per aver concordato un accordo bilaterale con gli Stati Uniti che pregiudica i fondamentali principi della legislazione UE sulla qualità del vino e sulle indicazioni geografiche in generale;
3. deplora che questo Accordo in pratica indebolirà la posizione dell'UE nei negoziati sull'agricoltura nell'ambito dell'OMC in quanto pregiudica l'impostazione territoriale e orientata alla qualità che è seguita in gran parte del settore vinicolo;
4. critica la Commissione per aver rinunciato ad una precisa scadenza per gli Stati Uniti entro cui ridurre progressivamente l'uso di denominazioni di origine tradizionalmente europee come Sherry e Borgogna e sollecita la Commissione a prevenire l'importazione di vini che sono stati prodotti utilizzando prassi enologiche inammissibili come quella di aggiungere acqua o quella di frazionare gli ingredienti attraverso una "spining cone column";
5. critica la Commissione per avere accettato all'articolo 12 dell'Accordo una dichiarazione informale sulle indicazioni geografiche (IG) invece di insistere su un'accettazione formale delle IG e delle denominazioni protette, come si è fatto nell'accordo sui vini tra l'UE e l'Australia, consentendo così ai produttori di vino statunitensi di continuare ad utilizzare specifici termini tradizionali europei come Champagne, Chateau, Ruby e Classico senza doversi conformare agli stessi standard di produzione;
6. decide, in base all'articolo 300 del Trattato europeo, di chiedere alla Corte di giustizia europea di formulare un parere sull'ipotesi che l'Accordo bilaterale costituisca una violazione del diritto europeo, in modo specifico per quanto riguarda le indicazioni geografiche;
7. sollecita la Commissione a rivedere l'accordo in tal senso nel prossimo secondo round dei negoziati, conformemente all'impostazione territoriale e di qualità da adottare nella riforma del settore vinicolo, che dovrebbe rafforzare i metodi sostenibili, ridurre le produzioni eccedentarie e abbandonare la distillazione obbligatoria;
8. chiede alla Commissione di rafforzare specificamente la produzione organica e di qualità nella riforma del settore vinicolo ivi compresi i criteri di produzione sociali e ambientali e la condizionalità;
9. chiede alla Commissione di inserire nei futuri negoziati i concetti di "*accesso qualificato al mercato*" e "*protezione esterna qualificata*" sottoscritti dal Parlamento europeo, integrando norme sociali e ambientali in tutti gli accordi sul sistema tariffario e di prelievo in modo da garantire che specifici costi e norme territoriali, sociali e ambientali applicati nell'UE non siano battuti da produzioni vinicole non sostenibili e di bassa qualità;

10. chiede al Consiglio di non ratificare l'Accordo e di rivedere in tal senso il mandato della Commissione in questo campo, in modo da fermare la tendenza all'industrializzazione della vinificazione e un ulteriore indebolimento dei principi delle indicazioni geografiche di origine;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri dell'Unione europea.